



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	32,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	9,18
Totale spese	€	57,18

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

Salvatore Chiazzese Presidente - relatore

Adriana Parlato	Consigliere
-----------------	-------------

Raimondo Nocerino	Primo Referendario
-------------------	--------------------

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 355/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69548** del registro di Segreteria,

promosso dalla Procura Regionale nei confronti di **PALELLA Achille**

Salvatore, nato a Santa Teresa di Riva il 18/02/1967 (c.f.: PLL CLL 67B18

I311P) e residente in Giarre (CT) strada 18, n.10.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del 20 novembre 2024, il Pubblico Ministero,

nella persona del S.P.G. Vincenzo Liprino.

Non si è costituito in giudizio il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con denuncia di danno erariale del 30 novembre 2023, l'Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli per la Sicilia, Ufficio dei Monopoli, Sezione operativa

territoriale di Catania, segnalava il mancato riversamento da parte del sig.

Achille Salvatore Palella, concessionario della ricevitoria lotto n. CT4600

ubicata a Riposto, Strada XIX Rovettazzo (c/o Centro commerciale

Conforama), box n. 15, degli importi dei proventi del gioco del lotto nei tempi previsti dalla normativa vigente, né nell'ulteriore termine di cinque giorni assegnato dall'Ufficio dei Monopoli.

Ad avviso dell'Attore pubblico, "il *modus operandi* del concessionario risulta connotato da dolo, in ragione della sistematica disattenzione di puntuali e specifiche disposizioni e considerato anche il silenzio a fronte delle intimazioni da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".

Nonostante l'invito a dedurre, regolarmente notificato, l'odierno convenuto non ha presentato deduzioni difensive e non ha richiesto l'audizione personale.

I mancati riversamenti, per un ammontare complessivo di 87.200,49 euro, hanno comportato prima la sospensione e quindi la revoca della concessione.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 2 febbraio 2024, comunicava, inoltre, che la polizza fideiussoria, sebbene escussa, non era stata a quel momento incamerata.

Pertanto, sussistendo tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità contabile, la Procura regionale procedeva alla *vocatio in ius* del Palella, allegando puntuale e copiosa documentazione riguardante la fattispecie.

All'udienza pubblica del 20 novembre 2024, contumace il Palella, il Pubblico Ministero confermava le richieste formulate con la *vocatio in ius*.

DIRITTO

Preliminarmente, va constatato che, nonostante la notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, il sig. Palella, agente contabile, non ha presentato alcun conto, né memorie difensive.

Considerato che, ai sensi del 3° comma dell'art. 140 del codice di giustizia contabile "il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in

giudizio”, la mancata presentazione di quest’ultimo, a differenza della presentazione di un conto che presenta errori o vizi che ne impediscono il discarico, non costituisce in giudizio l’agente contabile che, pertanto, deve considerarsi contumace.

In assenza di qualsivoglia scritto difensivo, questo Collegio è chiamato a pronunciarsi allo stato degli atti.

Occorre, innanzi tutto, premettere che *“il concessionario della raccolta del lotto è colui che, in forza di una concessione-contratto, riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato (art. 1, l. 2 agosto 1982, n. 582) e, come tale, è inserito nell’apparato organizzativo pubblico per lo svolgimento di attività rette dalle regole proprie dell’azione amministrativa. La tesi del rapporto di servizio in senso lato è stata recepita dalla Corte costituzionale (sentenza 24 ottobre 2001, n. 340) e più volte affermata da questa Corte (...)”* (Sez. I d’appello n. 89/2019)”.
Sul concessionario, agente contabile responsabile della gestione del denaro pubblico incassato con le giocate del lotto, grava l’obbligazione di restituzione, con conseguente esonero, per l’attore, dall’obbligo di fornire la prova della colpevolezza del debitore.

Tale inversione dell’onere della prova non comporta che a questa categoria di responsabilità non si applichino i canoni dell’elemento soggettivo; di conseguenza, l’agente contabile può essere liberato dall’obbligazione di restituzione provando il caso di forza maggiore, dimostrando, cioè, di non aver potuto incassare o restituire una somma pur aver agito con diligenza e con la dovuta attenzione.

Lo stesso Giudice delle leggi, con una sentenza datata ma ancora attuale

(sentenza 20 novembre 1998, n. 371) ha affermato che *“la responsabilità contabile, quanto agli elementi costitutivi e indipendentemente dalla specificità delle obbligazioni incombenti su chi maneggia beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa”*.

Nel caso di specie, la Procura, con l’atto di citazione, puntuale e dettagliato, ha evidenziato con chiarezza la sussistenza del danno per le casse erariali, costituito dalle somme che il Palella avrebbe dovuto riversare e che, invece, ha illecitamente trattenuto, senza fornire alcuna giustificazione e senza addurre una ipotesi di forza maggiore. Pertanto, ha palesato una condotta dolosa, volta a trattenere, con consapevolezza e volontà, l’ingente somma incassata in qualità di concessionario del gioco del lotto, somma che, in qualità di agente contabile, legato all’amministrazione da un rapporto di servizio, avrebbe dovuto trasferire nei termini previsti dalla normativa vigente, all’amministrazione.

La gravità della condotta è ulteriormente accentuata dalla persistente inottemperanza alle richieste dell’amministrazione, nonché dal mancato esercizio delle facoltà pre processuali comunicategli con l’invito a dedurre ritualmente notificato dalla Procura Regionale.

Pertanto, la richiesta dell’Attore pubblico merita pieno accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana condanna Salvatore Achille Palella alla restituzione della somma di euro 87.200,49 (euro ottantasettemila duecento/49) a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei

